



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 20/07/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1161

Cont. 2692/08/GA-CL - Avv. Giuseppe Cipriani c/ R.P.: Trib. Bari Sez. Lavoro - D.I. n° 1867/08 (collegato al Cont. 2028/89/C: Trib. Foggia - Quagliano Maria Grazia c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. Giuseppe Cipriani, a seguito sent. n. 10597/2011 Trib. Bari Sez. Lavoro, passata in giudicato - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- In data 18/12/2008 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 1867/08 con il quale il Tribunale di Bari Sez. Lavoro ha ingiunto alla R.P. di pagare la somma di euro 3.953,21 (Sortecapitale), a favore dell'avv. Giuseppe Cipriani - a titolo di compensi professionali per l'attività svolta in rappresentanza e difesa della R.P. nel giudizio collegato indicato in oggetto (d.G.R. di incarico n. 121/1990), definito con sent. 450/1998 favorevole e con vittoria di spese per l'Amm/ne - oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata, nonché le spese della procedura monitoria, queste ultime liquidate in euro 330,53 oltre IVA e CAP come per legge.
- Il Giudice del Lavoro di Bari, con sent. n° 10597/2011, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Regione e, per l'effetto, ha confermato il D.I. opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in euro 1.138,50 oltre IVA e CAP.
- Il citato D.I. è stato notificato, munito di formula esecutiva, in data 24/10/2011.
- Si fa presente che le competenze di che trattasi riguardano l'attività professionale conclusasi nell'anno 1998 (cioè in periodo precedente alla data (1.3.2003) di collocamento in quiescenza dell'ex Dirigente reg.le) e, pertanto, come legale interno.

Considerato l'orientamento dell'Amm/ne reg.le in relazione alla vexata quaestio ed in linea con le tesi difensive sostenute dalla Regione a mezzo dell'avv. Sbarra (legale officiato dal Presidente della G.R. nei numerosi giudizi promossi dagli avvocati interni, oggi in quiescenza, per il pagamento dei compensi professionali), si è ritenuto di non proporre appello alla citata sentenza del Giudice del Lavoro di Bari e, quindi, di prestarvi acquiescenza.

- Con lett. datata 28/4/2012 l'avv. Giuseppe Cipriani (difensore in proprio ex art. 86 c.p.c.), ha chiesto alla R.P. di dare immediata esecuzione alla citata sentenza, passata in giudicato, al fine di evitare l'azione esecutiva.

- L'avv. Giuseppe Cipriani, con fax del 18/5/2012, ha trasmesso nota specifica con la quale ha quantificato le somme dovutegli in qualità di legale interno (Sorte Capitale, Interessi e Rivalutazione), nonché le competenze spettanti come legale di controparte (derivanti da D.I., sentenza e "spese successive"), come di seguito precisato:

- (legale interno):
 - euro 5.603,93 (di cui euro 846,81 per Interessi ed euro 803,91 per Rivalutazione monetaria);
- (legale di controparte):
 - euro 2.314,63 (comprensive di CAP ed IVA), derivanti da D.I., sentenza e “competenze successive”, per un totale complessivo di euro 7.918,56.
- Per quanto attiene le competenze richieste a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi, occorre precisare che, in applicazione dell’art. 22, comma 36, della L. 724/1994 (cfr. C.d.S. Ad. Plen. Sentt. nn. 3 del 15/6/1998 e 18 del 13/10/2011), viene riconosciuto solo l’importo di euro 846,81 a titolo di Interessi (così come maturati dal 91° giorno dalla messa in mora (3/2/2003)), nonessendo consentito il cumulo con la rivalutazione anche in presenza di sentenze definitive che riconoscano al dipendente ricorrente entrambi gli istituti (cfr. Circ. 23 dicembre 1998, n. 83 Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica).

Pertanto, le competenze dovute all’avv. Cipriani relativamente all’attività svolta come legale interno vengono quantificate in complessivi euro 4.800,02 (di cui euro 3.953,21 per Sorte Capitale ed euro 846,81 per Interessi).

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad euro 7.114,65 (di cui euro 4.800,02 (come legale interno) ed euro 2.314,63 come legale di controparte).

Si rende necessario provvedere al pagamento delle competenze di che trattasi per non far subire all’Amm/ne reg.le maggior pregiudizio e, pertanto, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per l’importo complessivo di euro 7.114,65 ed alla connessa variazione del bilancio 2012, limitatamente alla somma di euro 3.953,21 (Sorte Capitale), con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 7.114,65 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad euro 3.953,21, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell’importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313 del bilancio regionale;
- l’ulteriore somma di euro 846,81 a titolo di Interessi, viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio regionale;
- l’ulteriore somma di euro 2.314,63 per spese e competenze liquidate in D.I. ed in sentenza, oltre alle “successive” (dovute al medesimo avv. Giuseppe Cipriani quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 7.114,65 (da liquidarsi in favore dell’avv. Giuseppe Cipriani secondo la ripartizione indicata) si provvederà con determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 7.114,65 a favore dell'avv. Giuseppe Cipriani;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 7.114,65 a favore dell'avv. Giuseppe Cipriani, secondo la ripartizione indicata in premessa e le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, co. 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola
